



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 giugno 2011 (10.06)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0380 (COD)**

---

**10641/11  
ADD 1**

**SOC 437  
CODEC 895**

**ADDENDUM ALLA RELAZIONE**

---

del: Gruppo "Questioni sociali"

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio EPSCO

---

n. prop. Com: 5063/11 SOC 7 CODEC 8

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004  
- *(event.) Orientamento generale*

---

Si allega per le delegazioni il testo del progetto di regolamento risultante dalle discussioni del Gruppo "Questioni sociali".

Progetto di

## REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004<sup>1</sup>**

**(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48<sup>2</sup>,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Per tener conto delle modifiche intervenute nelle legislazioni di alcuni Stati membri e per garantire la certezza del diritto per le parti interessate, occorre adeguare i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

---

<sup>1</sup> DK, FR, MT, SI and UK mantengono riserve d'esame parlamentare e DK una riserva d'esame generale.

<sup>2</sup> Cfr. parte II (punto 12) della relazione (doc. 10641/11).

- (2) La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha formulato proposte riguardanti il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, finalizzate a migliorare e modernizzare le disposizioni in vigore. Le proposte approvate sono state incluse nel presente testo.
- (3) I cambiamenti della realtà sociale possono incidere sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Per rispondere a questi cambiamenti vengono proposte modifiche riguardanti la determinazione della legislazione applicabile e le prestazioni di disoccupazione.
- (4) Nei casi in cui una persona lavori in due o più Stati membri occorre chiarire che la condizione dell'esercizio di una "parte sostanziale dell'attività" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica anche alle persone che esercitano attività per varie imprese o datori di lavoro.
- (5) L'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile definisce il concetto di base di servizio per il personale di volo ai sensi del diritto UE. Al fine di facilitare l'attuazione del titolo II per questo gruppo di persone, è giustificato elaborare una norma specifica utilizzando questa nozione di base di servizio come criterio per determinare la normativa applicabile al personale di volo. D'altro canto, la normativa applicabile al personale di volo dovrebbe restare stabile e il principio della base di servizio non dovrebbe condurre a cambi frequenti della normativa applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Il testo di questo considerando è stato allineato a quello del considerando 18 ter.

- (6) Dovrebbe essere inserito un nuovo articolo 65 bis nel regolamento (CE) n. 883/2004 volto ad assicurare che un lavoratore autonomo che diventa totalmente disoccupato e che ha risieduto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e che continua a risiedere in tale Stato membro o che vi fa ritorno riceva prestazioni, se la persona in questione è stata assicurata contro il rischio di disoccupazione nello Stato membro competente e se nello Stato membro di residenza non esiste un sistema assicurativo contro tale rischio per i lavoratori autonomi<sup>4</sup>.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

(nuovo) Dopo il considerando 18 bis è inserito un nuovo considerando 18 ter:

"18 ter. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91<sup>5</sup> del Consiglio concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile definisce il concetto di base di servizio per il personale di volo ai sensi del diritto UE. Al fine di facilitare l'attuazione del titolo II per questo gruppo di persone, è giustificato utilizzare questa nozione di base di servizio come criterio per determinare la normativa applicabile al personale di volo. D'altro canto, la normativa applicabile al personale di volo dovrebbe restare stabile e il principio della base di servizio non dovrebbe condurre a cambi frequenti della normativa applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali."<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Cfr. parte II (punto 10) della relazione (doc. 10641/11).

<sup>5</sup> GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

<sup>6</sup> Cfr. parte II (punto 11) della relazione (doc. 10641/11).

1. All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell'articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, le prestazioni minime di cui all'articolo 58, e la mancanza di un sistema assicurativo di cui all'articolo 65 bis, paragrafo 1, nonché le eventuali successive modifiche sostanziali. Tali notifiche recano la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati nelle dichiarazioni degli Stati membri."

2. All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dette notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione europea e formano oggetto di adeguata pubblicità."

3. (nuovo) All'articolo 11 è aggiunto un nuovo paragrafo 5:

"5. L'attività di personale di volo addetto a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci si considera svolta nello Stato membro in cui è situata la "base di servizio" quale definita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio."<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Cfr. parte II (punto 11) della relazione (doc. 10641/11).

3. All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata."

4. All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:

a) se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza; oppure

b) se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza:

i) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro, oppure, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro; o

- ii) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio al di fuori dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza; o
- iii) alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, ed almeno due di essi hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza."

5. All'articolo 36, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

"2 bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall'istituzione competente a una persona, vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono esserle praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute della persona e della prognosi della sua malattia."

6. L'articolo 63 è sostituito dal seguente:

"Ai fini del presente capitolo, l'articolo 7 si applica soltanto nei casi previsti dagli articoli 64, 65 e 65 bis ed entro i limiti previsti da detti articoli."<sup>8</sup>.

7. <sup>9</sup>(soppresso)

---

<sup>8</sup> Cfr. parte II (punto 10) della relazione (doc. 10641/11).

<sup>9</sup> Cfr. parte II (punto 10) della relazione (doc. 10641/11).

8. Dopo l'articolo 65 è aggiunto un nuovo articolo 65 bis<sup>10</sup>:

"Articolo 65 bis

Disposizioni specifiche per lavoratori autonomi in disoccupazione completa che hanno risieduto in uno Stato membro diverso da quello competente, qualora nello Stato membro di residenza non esista un sistema assicurativo contro il rischio di disoccupazione per i lavoratori autonomi

- (1) In deroga all'articolo 65, nel caso di una persona totalmente disoccupata che da ultimo era stata assicurata contro il rischio di disoccupazione in quanto lavoratore autonomo e che ha risieduto durante tale attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e che continua a risiedere in tale Stato membro o vi fa ritorno, qualora tale Stato membro abbia notificato di non possedere un sistema assicurativo contro il rischio di disoccupazione per i lavoratori autonomi, detta persona si iscrive presso gli uffici del lavoro nello Stato membro in cui ha svolto la sua ultima attività da lavoratore autonomo, si mette a loro disposizione e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. La persona totalmente disoccupata può, come misura supplementare, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza.
- (2) L'ultimo Stato membro alla cui legislazione è stata soggetta la persona disoccupata di cui al paragrafo 1 eroga le prestazioni conformemente alla legislazione che applica.
- (3) Se la persona di cui al paragrafo 1 non desidera mettersi o rimanere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l'ultima attività dopo essersi iscritta e preferisce cercare un'occupazione nello Stato membro di residenza, le disposizioni di cui all'articolo 64 si applicano mutatis mutandis, ad eccezione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a). L'autorità competente può prolungare il periodo di cui sopra fino alla fine del periodo in cui la persona ha diritto alle prestazioni."

---

<sup>10</sup> Cfr. parte II (punto 10) della relazione (doc. 10641/11).



(4) (soppresso)

9. All'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La commissione amministrativa delibera a maggioranza qualificata, quale definita dai trattati, tranne che per il proprio statuto, che è redatto dai suoi membri di comune accordo<sup>11</sup>.

Le decisioni relative alle questioni di interpretazione di cui all'articolo 72, lettera a), formano oggetto di adeguata pubblicità."

9a. È inserito il seguente articolo:

*Articolo 87 bis*

Disposizione transitoria per l'applicazione del regolamento (CE) n. xxx

"Se, in conseguenza del regolamento (CE) xxx, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) xxx, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Tale domanda è presentata entro tre mesi dalla data di applicazione del regolamento (CE) xxx all'istituzione designata dello Stato membro di residenza se la persona in questione è soggetta alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento dalla data di applicazione del medesimo. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.";

---

<sup>11</sup> Cfr. parte II (punto 13) della relazione (doc. 10641/11).

10. Gli allegati X e XI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

## *Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1. All'articolo 6, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona interessata esercita attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attività in tale Stato membro o se tale persona non esercita alcuna attività subordinata o autonoma;"

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) in tutti gli altri casi, la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri."

2. All'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona "che esercita abitualmente un'attività lavorativa subordinata in due o più Stati membri" si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri."

3. All'articolo 14 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 bis e 5 ter:

"5 bis. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento di base, per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale.

Ove si tratti di personale di volo addetto a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci, per "sede legale o domicilio", come definiti all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, si intende la "base di servizio" come definita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91<sup>12</sup> del Consiglio.

5 ter. Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base. L'articolo 16 del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis a tali casi."

4. All'articolo 15, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Detta istituzione rilascia all'interessato l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di applicazione e senza indugio mette le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo 12 del regolamento di base a disposizione dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l'attività."

---

<sup>12</sup> Cfr. parte II (punto 11) della relazione (doc. 10641/11).

5. All'articolo 54, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base, l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma comunica senza indugio all'istituzione del luogo di residenza, su richiesta di quest'ultima, tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione che possono essere ottenute nello Stato membro in cui l'istituzione competente ha sede, in particolare l'importo della retribuzione o del reddito professionale percepito."

6. All'articolo 55, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Per beneficiare delle disposizioni di cui agli articoli 64 o 65 bis del regolamento di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa l'istituzione competente prima della sua partenza e le chiede di rilasciargli un documento attestante che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo, 1 lettera b) del regolamento di base."<sup>13</sup>

7. (soppresso)

7 bis (nuovo) All'articolo 55, paragrafo 6 si aggiunge la seguente frase:

"Tale disposizione si applica mutatis mutandis alla situazione di cui all'articolo 65 bis, paragrafo 3, del regolamento di base."<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Cfr. parte II (punto 10) della relazione (doc. 10641/11).

<sup>14</sup> Cfr. parte II (punto 10) della relazione (doc. 10641/11).

7 ter (nuovo) All'articolo 56, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Se una persona disoccupata decide, conformemente agli articoli 65, paragrafo 2 o 65 bis, paragrafo 1 del regolamento di base, di mettersi a disposizione anche degli uffici del lavoro nello Stato membro che non eroga prestazioni iscrivendosi come persona in cerca di occupazione, ne informa l'istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro che eroga le prestazioni.

Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro che non eroga le prestazioni, gli uffici del lavoro nello Stato membro che eroga le prestazioni invia le informazioni pertinenti riguardanti l'iscrizione e la ricerca di lavoro della persona disoccupata."<sup>15</sup>.

8. All'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l'adempimento di determinati obblighi e/o l'attività di ricerca di lavoro da parte della persona disoccupata, sono prioritari gli obblighi e/o la ricerca di lavoro del disoccupato nello Stato membro che eroga le prestazioni.

Il mancato adempimento da parte della persona disoccupata di tutti gli obblighi e/o il mancato espletamento di tutte le attività di ricerca di lavoro nello Stato membro che non eroga le prestazioni non incidono sulle prestazioni erogate nell'altro Stato membro."<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. parte II (punto 10) della relazione (doc. 10641/11).

<sup>16</sup> Cfr. parte II (punto 10) della relazione (doc. 10641/11).

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...],

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

---

Gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così modificati:

1. L'allegato X è così modificato:

a) nella sezione "PAESI BASSI", la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Legge di sostegno al lavoro e all'occupazione dei giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wet Wajong)";

b) nella sezione "REGNO UNITO":

i) la lettera c) è soppressa;

ii) è aggiunta la seguente lettera e):

"e) indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito [legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007]."

2. L'allegato XI è così modificato:

a) nella sezione "GERMANIA", il punto 2 è sostituito dal seguente:

"Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, lettera a) del presente regolamento, nonché l'articolo 7 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI), una persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.";

- b) nella sezione "FRANCIA" il punto 1 è soppresso;
- c) la sezione "PAESI BASSI" è così modificata:
- i) al punto "1. Assicurazione malattia", la lettera g) è soppressa;
  - ii) è aggiunta la seguente lettera:
    - "h) Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, le persone di cui al punto 1, lettera a), sub ii), del presente allegato che dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).";
  - iii) al punto 2, i termini "Applicazione della legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia" sono sostituiti da "Legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia";
  - iv) al punto 2, lettera b), i termini "tale legislazione" sono sostituiti da "la legislazione summenzionata";
  - v) al punto 2, lettera g), i termini "legge olandese sull'assicurazione generale per i superstiti a carico" sono sostituiti da "legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico";
  - vi) al punto 3, i termini "Applicazione della legge olandese relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico" sono sostituiti da "Legge olandese relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico";



- vii) al punto 3, lettera d), i termini "di tale legge" sono sostituiti da "della legislazione summenzionata";
  - viii) al punto 4, lettera a), sub i), primo trattino, i termini "legge relativa all'assicurazione invalidità" sono sostituiti da "legge relativa all'assicurazione contro l'invalidità";
  - ix) al punto 4, lettera a), sub ii), i termini "legge relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi" sono sostituiti da "legge sulle prestazioni di inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi."
-